

GIURISPRUDENZA CASA**PROPRIETÀ
DEL SOTTOTETTO**

In tema di condominio, per accertare la natura condominiale o pertinenziale del sottotetto di un edificio, in mancanza del titolo, deve farsi riferimento alle sue caratteristiche strutturali e funzionali, sicché, quando il sottotetto sia oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune, può applicarsi la presunzione di comunione ex art. 1117, co 1, c. c.; viceversa, allorché il sottotetto assolva all'esclusiva funzione di isolare e proteggere da caldo, freddo e umidità l'appartamento dell'ultimo piano, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza di tale appartamento. Così la Cassazione (sent. 6143/16, inedita).

*a cura dell'Ufficio legale
della **Confedilizia***

